

Diritto e potere: nota a margine della *Lezione* di Francesco Gentile

Marco Cossutta

ABSTRACT

Breve saggio intorno al pensiero giuridico e politico di Francesco Gentile

Brief considerations on the legal and political thought of Francesco Gentile

PAROLE CHIAVE

FRANCESCO GENTILE
PROSPETTIVA PROCESSUALE DEL DIRITTO
DIRITTO E POTERE

KEYWORDS

FRANCESCO GENTILE,
PROCEDURAL PERSPECTIVE OF LAW
LAW AND POWER

Francesco Gentile si forma nella Padova di Enrico Opocher, quindi all'interno della scuola dell'*esperienza giuridica*, che lo stesso Opocher sviluppa seguendo il magistero di Giuseppe Capograssi e che ritrova anche in Luigi Caiani e Ruggero Meneghelli insigni propugnatori.

È questa la prospettiva *processuale del diritto*¹, che riconosce nel processo un duplice momento: per un verso nel processo si afferma il diritto sulla cosa controversa attraverso il dire ed il contraddire delle parti; per altro nel processo si attua, sempre con l'ausilio delle parti, la trasformazione della legge astratta in legge concreta da applicarsi al caso in oggetto.

Il processo è quindi il fulcro dell'*ordinamento giuridico* perché è l'ambito da cui emerge il diritto attraverso l'attività interpretativa ed è il luogo in cui il diritto è fatto valere.

I semi poi rigogliosi di tale prospettiva sono piantati dallo stesso Capograssi, di cui si rammentano i saggi *Intorno al processo (ricordando Giuseppe Chiovenda)* del 1938 e *Giudizio processo scienza verità* del 1950; i primi germogli si colgono, oltre che nell'opera di Opocher, in Flavio Lopez de Oñate², nel fondamentale studio su *I giudizi di valore nell'interpretazione giuridica di diritto*, Padova, 2013 e F. Cavalla, *La prospettiva processuale del diritto. Saggio sul pensiero di Enrico Opocher*, Padova, 1991.

1 Cfr. in tema E. Opocher, *Lezioni di filosofia del diritto*, Padova, 1983; G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto. Volume III: Ottocento e Novecento*, Bologna, 1970 (sugli sviluppi più recenti di tale prospettiva vedi l'*Appendice* redatta da C. Faralli per l'edizione aggiornata Roma-Bari, 2001), F. Todescan, *Compendio di storia della filosofia del*

mento: per un verso nel processo si afferma il diritto sulla cosa controversa attraverso il dire ed il contraddire delle parti; per altro nel processo si attua, sempre con l'ausilio delle parti, la trasformazione della legge astratta in legge concreta da applicarsi al caso in oggetto.

Il processo è quindi il fulcro dell'*ordinamento giuridico* perché è l'ambito da cui emerge il diritto attraverso l'attività interpretativa ed è il luogo in cui il diritto è fatto valere.

I semi poi rigogliosi di tale prospettiva sono piantati dallo stesso Capograssi, di cui si rammentano i saggi *Intorno al processo (ricordando Giuseppe Chiovenda)* del 1938 e *Giudizio processo scienza verità* del 1950; i primi germogli si colgono, oltre che nell'opera di Opocher, in Flavio Lopez de Oñate², nel fondamentale studio su *I giudizi di valore nell'interpretazione giuridica di*

diritto, Padova, 2013 e F. Cavalla, *La prospettiva processuale del diritto. Saggio sul pensiero di Enrico Opocher*, Padova, 1991.

2 Cfr. *La certezza del diritto*, Milano, 1968 (ma Roma, 1942).

Luigi Caiani del 1954, nell'opera di Salvatore Satta, di cui si richiama solo, per la sua incisività, la voce *Giurisdizione* redatta nel 1970 per l'*Enciclopedia del diritto*, ne *Il significato del principio di effettività* di Pietro Piovanì pubblicato nel 1953 (è già stata fatta menzione all'opera di Meneghelli³, del quale si rammenta la sua critica del kelsenismo, e sarebbe non corretto obliare in questa sede l'Antonio Negri studioso del formalismo⁴).

Echi più lontani, non solo perché provenienti dal corso del fiume Arno nella seconda metà degli anni Sessanta, giungono dal *Saggio sul diritto giurisprudenziale* di Luigi Lombardi⁵, ove vi è una forte impronta del pensiero di Emilio Betti, e da *La sfida tecnologica* di Sergio Cotta⁶.

Francesco Gentile, che pur si forma nelle aule del Palazzo del Bo', subisce anche un'altra influenza; quella della scuola metafisica aristotelica patavina, che fiorisce al Palazzo del Liviano e che vede in Marino Gentile – il di Lui padre – il suo più alto cantore. Su questa familiarità è intervenuto di recente Francesco Mercadante⁷ e, nell'appendice delle *Lezioni del quarantesimo anno* qui presentate, Elvio Ancona⁸, alla loro lettura si rimanda. Pur tuttavia vale la pena di rimarcare come attraverso questa comunanza giornaliera, sviluppata come

3 Cfr. *Il problema dell'effettività nella teoria della validità giuridica*, Padova, 1964 e *Lezioni di filosofia del diritto*, Padova, 1975.

4 *Alle origini del formalismo giuridico: studio sul problema della forma in Kant e nei giuristi kantiani tra il 1789 e il 1802*, Padova, 1962.

5 Milano, 1967.

6 Bologna, 1968.

7 *Francesco Gentile: pensare la storia, e viverla, in opposizione alla modernità*, in A. Favaro (a cura di), *Il contributo Francesco Gentile alla filosofia giuridico-politica contemporanea*, Milano, 2016 (con scritti di F. Todescan; F. A. Lamas; M. A. Tores; C. Finzi; C. Delsol; P. Perlingieri; B. Romano; M. Ronco; D. Castellano; O. De Bertolis; A. Scerbo; T. Serra; L. Franzese; M. Cossutta).

8 *Alle fonti della concezione dell'esperienza giuridica nel pensiero di Francesco Gentile. La nozione di esperienza in Giuseppe Capograssi, Marino Gentile ed Enrico Opocher*, in F. Gentile, *Filosofia del diritto. Lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi. In appendice cinque saggi di Elvio Ancona, Alberto Berardi, Federico Casa, Giovanni Caruso e Andrea Favaro*, Napoli, 2017.

amava rammentare lo stesso Francesco Gentile attorno al desco quotidiano, nel Nostro si radichi l'idea della centralità dell'incedere dialettico – quindi *problematico* – in ogni autentica aspirazione al sapere; anche (e soprattutto per ciò che ci concerne) al sapere giuridico.

La dialettica risulta infatti l'indubitabile fulcro sul quale poggia tutta la speculazione di Francesco Gentile: è *il tutto domandare* che lo spinge ad esperire prima nei terreni della Filosofia della politica e della Storia delle dottrine politiche (in questo itinerario accostandosi agli opocheriani Alberto Andreatta e Franco Todescan), e poi in quelli della filosofia giuridica, la radice del vivere sociale che Egli ritrova, come abbiamo appreso dal Suo magistero, nell'*intelligenza politica* e non nella *ragion di stato*⁹.

Attraverso la quotidiana costumanza con l'incedere dialettico del tutto problematicizzare il nostro Gentile (dottore in Giurisprudenza) non può che collocarsi lungo l'asse d'una prospettiva *processuale del diritto*, prospettiva che individua nella dialettica, come ben evidenziano nei loro sviluppi la riflessione di Francesco Cavalla¹⁰ e dei suoi allievi (Francesca Zanuso, Maurizio Manzin, Paolo Moro, Stefano Fuselli e Paolo Sommaggio)¹¹, il proprio faro.

9 Da cui al titolo della Sua monografia *Intelligenza politica e ragion di stato*, Milano, 1983. Per una ragionata nota bibliografica degli scritti gentiliani cfr. F. Todescan, *Introduzione a A. Favaro (a cura di), Il contributo Francesco Gentile alla filosofia giuridico-politica contemporanea*, cit., pp. 3-4. L'elenco completo della pubblicazioni, curato da Andrea Favaro, è contenuto in appendice a F. Gentile, *Filosofia del diritto. Lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi*, cit.

10 Cfr. in tema F. Cavalla, *Il controllo razionale tra logica, dialettica e retorica*, in *Atti del XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica*, Padova, 1998, (con contributi di M. Taruffo; B. Montanari; G. Fiandaca; p. Comanducci-R. Guastini; G. Pecorella; M. Jori; A. Pintore; D. Zolo; A. Margara; V. Albano; L. Alfieri; P. Borsellino; G. Incorvati; L. Ferrajoli; V. Villa; M. Fracanzani; M. A. Cattaneo; G. Insolera; P. Pittaro; G. Melis).

11 Cfr. F. Puppo (a cura di), *La contraddizione che non consente. Forme del sapere e valore del principio di non contraddizione*, Milano, 2010 (con contributi di M. Manzin; F. Berto; S. Colloca, A. G. Conte; M. Cossutta; S. Fuselli; R. Gusmani; L. Illetterati; C. Luzzati; M. Nasti De Vincentis; C. Roversi); F. Zanuso – S. Fuselli (a cura di), *Il lascito di Atena. Funzioni, strumenti ed*

È attraverso il dire ed il contraddire, l'etero interrogarsi su ciò che è comune e ciò che è diverso, mirabilmente racchiuso nella definizione platonica di dialettica (*Politico*, 285, a-b), che di fatto Francesco Gentile premette ad ogni sua indagine¹², che il diritto sulla cosa emerge nel contraddittorio processuale volto ad istituire una verità processuale (non metafisica o di principio come ammonisce l'Opocher delle *Lezioni* del 1983¹³), che conclude il processo (proponendo una soluzione di sapore entimematico, come ben evidenziano gli studi di Francesco Cavalla e dei suoi allievi). Ma è ancora attraverso l'uso della dialettica (e non tramite una imposizione potestativa), che si determina, sempre nell'ambito del processo, la norma giuridica atta a dirimere la controversia.

La dialettica è, pertanto, il metodo con il quale si ricostruiscono gli eventi che portano al processo e che non essendo presenti all'atto del dibattimento devono in questo venire rappresentati; ma la dialettica è anche e soprattutto il metodo da impiegarsi per determinare quella norma giuridica che fuori dal processo non esiste: fuori dal processo, come ci indica Capograssi, vi è legge astratta, non concreta. È dunque tramite la dialettica che la norma giuridica si concreta nella realtà determinandosi

esiti della controversia giuridica, Milano, 2011 (con contributi di F. Reggio; C. Sarra; P. Sommaggio); P. Moro (a cura di), *Il diritto come processo. Principi, regole, e brocardi per la formazione critica del giurista*, Milano, 2012 (con contributi di M. Cossutta; P. Doria, M. Miglietta; L. Mingardo; F. Reggio; D. Vello Dalbrenta e dello stesso curatore); M. Manzin, *Argomentazione giuridica e retorica forense. Dieci riletture sul ragionamento processuale*, Torino, 2014.

12 Ovvero "la buona regola secondo la quale, di fronte a cose aventi tra loro alcunché di comune, non bisogna smettere di esaminarle prima d'aver distinto, nell'ambito di quella comunità, tutte le differenze che costituiscono le specie, e d'altra parte, di fronte alle differenze d'ogni sorta che si possono percepire in una moltitudine, non bisogna scoraggiarsi e distogliersene prima d'aver compreso, in una sola somiglianza, tutti i tratti di parentela che esse nascondono e di averli raccolti nell'essenza di un genere". Citiamo la trad. it. dello stesso Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, cit., p. 44, che diverge leggermente da quella proposta da Attilio Zadro in Platone, *Opere complete. Volume secondo. Cratilo, Teeteto, Sofista, Politico*, Roma-Bari, 1987.

13 Cfr. *Lezioni di filosofia del diritto*, Padova, 1983.

di volta in volta a partire dalla legge astratta.

Uscendo per un attimo dalla prospettiva processuale del diritto, vanno in proposito richiamati gli studi di Massimo Severo Giannini e di Vezio Crisafulli in tema di disposizione e norma, che presero le mosse dalle prime sentenze della Corte costituzionale¹⁴ (ai cui lavori avrebbe dovuto partecipare lo stesso Capograssi se non fosse giunta prematura la sua morte).

Rientrando nel seminato, non possiamo che riscontrare come, nella prospettiva processuale del diritto e segnatamente nella declinazione offertagli da Francesco Gentile, per mezzo della dialettica non si *crea* la norma; non vi può essere nulla di creazionistico in una prospettiva che riconosce – come puntualmente il Nostro fa – nella regolarità il sostrato giuridico dal quale sgorga il diritto come norma giuridica. Utile richiamare in proposito dell'espressione fonti del diritto l'omonima voce redatta da Enrico Paresce per l'*Enciclopedia del diritto*.

Pur all'interno di questo riconoscimento (il diritto non è il frutto d'una creazione del nulla, piuttosto le sue forme istituzionalizzate affondano le loro radici nel vivere sociale ed emerge attraverso un'opera di interpretazione intersistemica che vede coinvolti sistemi normativi sociali e sistemi normativi giuridici) va sottolineato come la prospettiva processuale del diritto nel suo sviluppo appaia quanto meno cauta (anche se non si può non riconoscere l'eccezione rappresentata dall'ermeneutica giuridica di Giuseppe Zaccaria¹⁵) nel teorizzare apertamente la fondazione della norma giuridica attraverso l'attività interpretativa (giurisprudenziale e dottrinale). Pare quasi che la stessa abbia fatto proprie le riflessioni di Elio Fazzalari¹⁶, che indica in tale particolare co-

14 Cfr. M. S. Giannini, *Alcuni caratteri della giurisdizione di legittimità delle norme*, e V. Crisafulli, *Questioni in tema di interpretazione della Corte costituzionale nei rapporti con l'interpretazione giudiziaria*, entrambi i contributi appaiono in "Giurisprudenza costituzionale", I (1956), n. 4-5. Si veda anche Crisafulli, sub voce *Disposizione (e norma)*, in *Enciclopedia del diritto*.

15 Cfr. *Lagiurisprudenza come fonte del diritto. Un'evoluzione storica e teorica*, Napoli, 2007 e G. Viola – G. Zaccaria, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma Bari, 2000.

16 Cfr. *Valori permanenti del processo*, in "Iustitia", 1989.

struzione, volta cioè alla concretizzazione del diritto sostanziale nel processo giurisdizionale, un *ramo non fecondo* nel pensiero di Capograssi. Eppure da questo ramo sono sbocciati gli studi di Caiani, Satta, Piovani e, in tempi molto più recenti, di Zaccaria.

Personalmente ritengo che questa sorte di *timidezza*, la quale si riscontra anche nelle più puntuali teorizzazioni dell'uso della dialettica nel processo (mi riferisco ancora a Cavalla ed ai suoi allievi), ritrovi la propria ragione nello sbiottamento provocato sul finire degli anni Sessanta dal comparire della prassi del cosiddetto uso alternativo del diritto (sulla quale si sofferma in parte il saggio di Alberto Berardi in Appendice alle *Lezioni*¹⁷), che determina, fra le altre reazioni, la strabiliante abiura di Salvatore Satta, che si scaglia contro tale *luciferina disobbedienza*¹⁸.

Al di là di ciò, è proprio alla luce della vocazione dialettica, la quale caratterizza il pensiero di Francesco Gentile, che vanno letti quelli che appaiono i tratti salienti della Sua speculazione giuridico-politica e che lo portano ad espungere dal Suo orizzonte, esecrandolo in tutti i modi, in binomio diritto-potere. Provverò ad enuclearne i tratti principali.

Anzitutto va riconosciuta la Sua radicale critica ad una incondizionata assunzione a-problematica del ruolo della scienza nella costruzione della conoscenza e del sapere derivati dall'ideale di scienza moderna – qui riscontriamo un'originale ripresa di temi presenti nel pensiero di Marino Gentile¹⁹. Questo lo porta al riconoscimento dell'essere la scienza moderna *convenzionale* ed *operativa*, quindi non improntata sulla filosofia (su questo punto interviene Federico Casa nel suo saggio in Appendice alle *Lezioni*²⁰).

17 *Il soggettivismo politico della giurisdizione: la giustizia politicizzata di Francesco Gentile, trent'anni dopo*, in F. Gentile, *Filosofia del diritto*, cit.

18 Si veda in proposito al Prefazione alla VIII edizione del *Diritto processuale civile*, Padova, 1973 (la prima edizione risale al 1948), ove Satta definisce la prospettiva da egli sino ad allora solcata “fattore negativo in tutti i campi, e sia nella scienza che nella giustizia”.

19 Cfr. M. Gentile, *Trattato di filosofia*, Napoli, 1987.

20 *L'epistemologia giuridica di Francesco Gentile. La filosofia della scienza di un metafisico*, in F. Gentile, *Filosofia del diritto*, cit.

Da questo atteggiamento problematico nei confronti dell'ideale di scienza moderna – Francesco Gentile problematizza gli assiomi del metodo galileiano e cartesiano, non li rifiuta *in toto* riconoscendone in generale l'utilità, attaccando però lo scientismo che ivi si radica – si costituisce la Sua radicale critica della scienza politica e giuridica, la quale, costituendosi sul modello delle scienze fisico-matematiche, è tutta protesa al *dominio* dei fatti sociali allo stesso modo in cui le seconde sono volte a prevedere e dominare la realtà fisica. È alla *geometria legale* che Egli rivolge i suoi strali.

Ecco allora sorgere la critica alla presupposizione, frutto di una ipotesi convenzionalmente assunta e priva d'ogni riscontro, della natura sregolata dell'essere umano, che fonda la costruzione ipotetica dello stato di natura dei moderni, la quale determina la problematicizzazione dell'intera costruzione giuridico-politica moderna incardinata sul concetto di *sovranità*, su di un *dio mortale*, che pur declinandosi in molteplici concezioni manterrà sempre la caratteristica di legare il diritto al potere, di ridurre il diritto all'imperio di chi sta sopra facendo sì che, per salvaguardare la pace sociale altrimenti posta a rischio dalla natura sregolata dell'essere umano (il quale, come afferma Kant, ha bisogno di un padrone se vive in società²¹) questi venga dominato. È l'idea che la giuridicità discenda, per dirla con Irti²², dall'alto verso il basso che Francesco Gentile critica.

Per Francesco Gentile il diritto non è manifestazione di potere, all'incontrario è forma istituzionalizzata della regolarità riscontrata nel tessuto sociale, così come la politica non appare (nella migliore delle ipotesi) un *incon-*

21 Si veda *Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico* ed in particolare la *Tesi sesta* dove leggiamo: “Tuomo è un animale che, se vive tra altri esseri della sua specie, ha bisogno di un padrone. Egli abusa infatti della sua libertà in rapporto ai suoi simili e se in pari tempo, come essere razionale, vuole una legge che ponga limiti alla libertà di tutti, il suo egoistico istinto animale lo induce, quando può, ad eccettuarne se stesso”, citiamo da *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto di Immanuel Kant*, Torino, 1956, pp. 129-130.

22 N. Irti, *Società civile. Elementi per una analisi del diritto privato*, Milano, 1992, p. 133.

veniente, in quanto attività di dominio che è destinata ad estinguersi nella società liberata, è viceversa attività di esseri liberi volta all'individuazione del *bene comune*. È qui palese il richiamo alla prospettiva classica, aristotelica nello specifico.

In un'epoca con forte impronta giuspositivista, che propone quali dogmi indubitabili la teoria della *statualità* (legislatività) del diritto, quella della *coattività* accompagnata dalla teoria dell'*imperatività* del diritto²³, il tutto inserito in un contesto metodologico avalutativo, dato che deve essere scientifico – si pensi in proposito al Rudolf Carnap teorizzatore delle proposizioni dotate di senso: giudizi analitici e giudizi sintetici da contrapposti ai giudizi di valore, proposizioni prive di senso; distinzione che affonda le proprie radici nella contrapposizione fra qualità primarie e qualità secondarie dei corpi tratteggiata da Galileo e ripresa da Hume – Francesco Gentile, allievo della scuola patavina, agli assiomi presenti in questo contesto culturale dominante contrappone il diritto come valore da ricercarsi lungo l'asse della regolarità; all'imperativo posto dall'autorità competente un'esperienza giuridica da svilupparsi fuori dagli angusti confini tracciati dalla statualità (su questo punto interviene, sia pur su un tema specifico, Giovanni Caruso nel suo contributo pubblicato in Appendice alle *Lezioni*²⁴).

Un'esperienza giuridica che si sviluppa fuori da quello Stato che pretende, in quanto rappresentato quale monopolizzatore della forza, di essere il *padrone* del diritto, inibendo, nella sua forma originaria, ogni società intermedia ed instaurando, pertanto, una relazione diretta, senza corpi intermedi, fra sovrano e suddito.

È con Hans Kelsen che Francesco Gentile più volte si confronta problematicizzando radicalmente le tesi della *Reine Rechtslehre*, nella quale (sia nella versione del 1934, che in quella

del 1960) con apparente compiaciuto cinismo – si pensi alla Prefazione della edizione del 1934 ed alla teoria dell'interpretazione autentica presente nell'edizione del 1960 – il giurista praghese sviluppa quel binomio diritto-potere additato da Capograssi quale “diritto naturale della forza”²⁵, da cui l'irata replica di Bobbio²⁶.

Francesco Gentile si rifiuta caparbiamente di considerare con animo scientifico (quindi avalutativo) la presenza, dietro il diritto, della testa di Gorgone celata dal velo d'una convenzionale legalità.

La *Lezione* di Francesco Gentile è volta a recidere il legame fra diritto e potere attraverso l'uso della dialettica, la cui presenza fondante nel Suo pensiero fa sì che questo non venga attratto da lidi giusnaturalistici (nel senso classico, scolastico del termine), approdi in vero non (propriamente) propri alla scuola dell'esperienza giuridica (si veda in proposito la voce *Giustizia* redatta da Enrico Opocher per l'*Enciclopedia del diritto*). Il Suo pensiero è proteso, attraverso il costante problematicizzare, verso la negazione della giustificabilità politica del potere quale dominio dell'essere umano sull'essere umano.

L'essere umano non potrà mai venire considerato quale strumento, vuoi di se stesso, vuoi di fini che lo travalicano – forte è l'influenza dello Stagirita sulla speculazione di Gentile – quale quella pace sociale che il pensiero giuridico e politico moderno persegue attraverso l'uso secolarizzato del concetto di sovranità. Nell'esaltare il rapporto politico Francesco Gentile riconosce l'indubitabile principio dello *stare decisis*, fondandolo però su quella *auctoritas* che è la base d'ogni autonomia e rigettando ogni eteronoma imposizione potestativa. Per Egli il diritto è libertà, non costrizione, nel momento in cui è il frutto dell'attività politica; in questo senso, la *politicalità del diritto* si lega all'autonomia e, quindi, alla libertà.

Intesa quest'ultima non nell'accezione moderna di sregolatezza, ma, ancora una volta, con lo sguardo rivolto alla classicità, quale pa-

23 Cfr. N. Bobbio, *Il positivismo giuridico. Lezioni di filosofia del diritto raccolte dal Dott. Nello Morra*, Torino, 1960, pp. 279 e segg.

24 *Il terzo modo di dirsi aristocratico. A proposito di diritto naturale e diritto positivo nella repressione dei crimini nazisti nel processo di Norimberga*, in F. Gentile, *Filosofia del diritto*, cit.

25 *Impressioni su Kelsen tradotto*, ora in *Opere*, vol. V, Milano, 1959, p. 335 (ma 1952).

26 *La teoria pura del diritto e i suoi critici*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1954, 2.

dronanza di se stesso. Quella padronanza di sé che nell'*Etica* nicomachea premette di ricercare il giusto mezzo fra il difetto e l'eccesso. Ogni impostazione potestativa è avulsa dalla Sua visione del diritto, così come lo è ogni tentativo di assolutizzare il diritto contingente. Ciò che è istituito va in autonomia rispettato, ma non cristallizzato in un assoluto atemporale; il diritto è ricerca inesauribile, da cui all'esperienza giuridica.

In altra sede²⁷ ebbi modo di qualificare – forse provocatoriamente – il pensiero di Francesco Gentile con l'attributo di *an-archico* (su questo tema si sofferma in parte Andrea Favaro nel suo contributo in Appendice alle Lezioni²⁸).

An-archico non perché sregolato, il che sarebbe per un verso sforzare l'etimologia del termine e, per altro, negare il pensiero di Francesco Gentile, ma, all'incontrario *an-archico* proprio perché *politico*, nel senso classico del termine.

Se vogliamo accettare questa definizione, allora, ritornando alla Sua problematicizzazione dell'ideale di scienza sorto dalla modernità galileiana e cartesiana, possiamo riconoscere in Francesco Gentile anche un *an-archismo* epistemologico, che in qualche modo lo riconnette al Paul Feyerabend di *Contro il metodo*. Per quanto non pare essere il pensatore tedesco un autore intimamente frequentato dal Nostro, utili spunti di riflessione metodologica possono scaturire dall'accostamento dei due.

Ma non ritengo sia il caso di indugiare oltre su queste suggestioni, lasciando il loro eventuale sviluppo all'opera dei Suoi allievi più attenti e capaci nel seguire l'itinerario da Lui tracciato.

Nel concludere queste modeste riflessioni

27 *Intorno a diritto e potere. Note sul pensiero giuridico e politico di Francesco Gentile*, in M. Ayuso Torres (a cura di), *Dalla geometria legale-statualistica alla riscoperta del diritto e della politica. Scritti in onore di Francesco Gentile*, Madrid, 2006 (con contributi di J. Almoguera; L. Antonini; E. Ancona; M. Bastit; A. Berardi; G. Caruso; G. P. Calabrò; E. Cantero; F. Casa; D. Castellano; G. Cordini; G. Ferasin; C. Finzi; L. Franzese; P. G. Grasso; F. A. Lamas; C. Martínez-Sicluna; D. Negro; U. Pagallo; M. Ronco; T. Tasso; J. Vallet de Goytisolo; J. A. Widow e dello stesso curatore).

28 *Note d'appunti sull'autonomia del singolo ovvero sul punto più scabroso d'ogni trattazione politico-giuridica*, in F. Gentile, *Filosofia del diritto*, cit.

sulla Sua *Lezione* mi piace ricordarlo richiamando il modo in cui ebbi l'onore di conoscerlo personalmente e di rimanergli legato accademicamente (ma ancor più profondamente in modo affettivo); Egli era allora intento, come del resto nel corso di tutta la Sua esistenza, a riflettere sul "soggetto umano in quanto tale, cioè in quanto eticamente orientato, libero e responsabile, responsabile perché libero e libero perché eticamente orientato"²⁹.

Fu a Palermo, la mattina del 13 maggio 1983, un venerdì.

Marco Cossutta professore associato di Filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Trieste

cossumar@units.it

29 La citazione è tratta dalla *Relazione* presentata al XIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica; cfr. gli Atti, curati da R. Orecchia, Milano, 1984.